

873 - 9 NOV. 2007 *ly*

Oggetto: approvazione "Documento di preintesa per l'accordo di concertazione per la risoluzione consensuale dei dipendenti regionali" sottoscritto nella seduta della Delegazione Trattante del 12 ottobre 2007, recante criteri e modalità di cui alla L.R. 6 agosto 2007 n.15, articolo 13.

LA GIUNTA REGIONALE

SU proposta dell'Assessore alle Risorse Umane, Demanio e Patrimonio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002 n.6 e successive modifiche ed integrazioni concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale";

VISTO il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002 n.1 di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n.3 del 29 gennaio 2003 con la quale è stato approvato il Regolamento di Organizzazione del Consiglio Regionale;

VISTO l'art.13 della Legge Regionale n.15 del 6 agosto 2007, il quale prevede:

- comma 1, che la Regione favorisca la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale regionale, sia con qualifica dirigenziale, sia di quella appartenente alle categorie, in servizio a tempo indeterminato, mediante la corresponsione di un incentivo;
- comma 3, che la Giunta Regionale approva i criteri e le modalità di attuazione della risoluzione consensuale, previo parere della Commissione consiliare competente in materia di personale e nel rispetto del sistema di relazioni sindacali;

VISTO l'art.6 CCNL Comparto Regioni-Autonomie Locali del 22/1/2004 in materia di concertazione;

VISTO il "Documento di preintesa per l'accordo di concertazione per la risoluzione consensuale dei dipendenti regionali" sottoscritto nella seduta della Delegazione Trattante del 12 ottobre 2007, recante criteri e modalità di cui alla L.R. 6 agosto 2007 n.15, articolo 13;

ACQUISITO il parere espresso dalla competente Commissione consiliare nella seduta del 30.10.07; *u*

Il presente provvedimento non è soggetto alla procedura di concertazione con le parti sociali;

all'unanimità


DELIBERA

di approvare l'allegato "Documento di preintesa per l'accordo di concertazione per la risoluzione consensuale dei dipendenti regionali" recante criteri e modalità di cui alla L.R. 6 agosto 2007 n.15, articolo 13, sottoscritto nella seduta della Delegazione Trattante del 12 ottobre 2007 e che forma parte integrante del presente atto.



allegato.doc

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO
IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI



PER COPIA
CONFORME



ALLEG. alla DELIB. N. 873
DEL - 9 NOV. 2007

DOCUMENTO DI PREINTESA PER L'ACCORDO DI CONCERTAZIONE PER LA
RISOLUZIONE CONSENSUALE DEI DIPENDENTI REGIONALI 12-10-2007

Visto l'articolo 13 della legge regionale ⁶13 agosto 2007, n. 15, il quale prevede che la regione favorisce la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale regionale sia con qualifica dirigenziale sia di quello appartenente alle categorie, in servizio a tempo indeterminato, mediante la corresponsione di un incentivo.

Dato atto che il comma 3 del citato articolo 13 demanda alla Giunta regionale approvare di criteri e le modalità di attuazione della risoluzione consensuale, previo parere della Commissione consiliare competente in materia di personale e nel rispetto del sistema di relazioni sindacali.

Ritenuto, in analogia a quanto previsto dall'art. 17, e successive modificazioni, del CCNL area dirigenza del comparto regioni e autonomie locali per il quadriennio normativo 1998-2001, di attivare la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro previo accordo di concertazione per la determinazione dei criteri generali relativamente alla disciplina delle condizioni, ai requisiti e ai limiti.

Tutto ciò premesso

Ritenuto di avvalersi della facoltà sopra richiamata in quanto si rende necessario completare il processo di riorganizzazione delle strutture regionali, anche in presenza di processi di esternalizzazione di alcune attività e servizi.

Art. 1

Criteri generali per la risoluzione consensuale ai sensi dell'art. 13 della legge regionale ⁶13 agosto 2007, n. 15

1. L'amministrazione si impegna ad utilizzare lo strumento della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei dipendenti delle categorie iscritti nei ruoli regionali della Giunta e del Consiglio ai sensi dell'art. 13 della legge regionale ⁶13 agosto 2007, n. 15.
2. A tal fine l'amministrazione assicura una diminuzione della spesa di personale gravante sul bilancio regionale mediante una riduzione dei posti di organico della qualifica ^{delle categorie} dirigenziale in misura corrispondente al 50% dei posti resi disponibili per effetto delle cessazioni conseguenti al presente accordo. Al riguardo l'amministrazione si impegna a verificare con le organizzazioni sindacali, entro sei mesi, gli effetti del presente accordo sulla spesa di personale e sulle dotazioni organiche.

DIRETTORE REGIONALE
"ORGANIZZAZIONE E PERSONALE"
Dott. Giuseppe Menna

UIL FP
CGIL FP

CISL

ACCAF
CSA

Art. 2
Criteri per la determinazione e l'erogazione dell'incentivo

1. La richiesta di risoluzione consensuale, cui accede la corresponsione dell'incentivo, può essere presentata esclusivamente dai dipendenti regionali con contratto di lavoro a tempo indeterminato in possesso dei requisiti per la collocazione in quiescenza e con un'età non superiore a 64 anni, 5 mesi e 29 giorni. I dipendenti regionali in aspettativa o comandati presso altre amministrazioni per usufruire della suddetta risoluzione consensuale debbono cessare dall'aspettativa o rientrare dal comando e riassumere servizio presso la Regione prima della presentazione della domanda di risoluzione consensuale.
2. Non possono presentare domanda di risoluzione consensuale i dipendenti regionali che sono stati iscritti nei ruoli del personale in servizio a tempo indeterminato successivamente al 30 giugno 2007 e quelli che ricoprono incarichi di natura fiduciaria negli organi di diretta collaborazione.
3. La domanda di risoluzione consensuale, da presentare sulla base di un apposito avviso che l'amministrazione renderà pubblico, è irrevocabile, fatti salvi i casi previsti dal presente accordo, e deve contenere, pena l'irricevibilità della stessa, l'indicazione della data di risoluzione del rapporto di lavoro.
4. Il dipendente può chiedere la revoca della domanda di risoluzione consensuale nel solo caso in cui, a livello nazionale, intervengano, successivamente alla presentazione della domanda di cui al comma precedente, modifiche della normativa in materia previdenziale, tali da incidere negativamente sull'entità del trattamento pensionistico spettante; la revoca della domanda comporta l'irricevibilità di ulteriori domande presentate dall'interessato agli stessi fini.
5. In nessun caso la revoca della domanda di risoluzione è consentita dopo la cessazione dal servizio del dipendente.
6. Non possono presentare domanda di risoluzione consensuale i dipendenti rimasti in servizio oltre il 65° anno di età.
7. L'incentivo viene commisurato all'età anagrafica ed è parametrato in modo da incentivare maggiormente coloro che sono più distanti dal compimento del limite massimo di età come definito al comma 1. L'ammontare dell'incentivo è definito nella tabella allegato A.
8. L'incentivo è determinato con riferimento ai requisiti posseduti all'atto della cessazione effettiva dal servizio.
9. L'incentivo è calcolato sulla base della retribuzione mensile lorda costituita dallo stipendio tabellare annuo, dalla retribuzione individuale di anzianità e dagli altri emolumenti fissi e ricorrenti. E' escluso il salario accessorio di risultato.
10. L'incentivo è corrisposto entro tre mesi dalla data di cessazione del servizio, fatto salvo un eventuale prolungamento di tale periodo per esigenze improrogabili della gestione del bilancio regionale e comunque non oltre sei mesi.
11. L'estensione del beneficio anche al personale in servizio al 30-6-2007 che a quella data abbia presentato istanza di collocamento in pensione è subordinata all'esito del parere chiesto al Dipartimento della funzione pubblica.

10/12/07

Il Direttore Generale
del Dipartimento

SA
CGIL/FP. *[Signature]* CISC *[Signature]* BICCO *[Signature]*
01/12/07

Art. 3
Criteri per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro

1. I requisiti previsti dal comma 1 dell'art. 2 devono essere maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
2. Il dipendente interessato che abbia maturato e che maturerà i requisiti nel corso del 2007 deve presentare domanda di risoluzione consensuale indicando la data di cessazione dal servizio che non potrà superare in alcun caso quella del 31.1.2008.
3. Potranno altresì beneficiare della risoluzione consensuale, secondo i criteri del presente accordo, i dipendenti che matureranno i predetti requisiti nel corso dell'anno 2008, i quali debbono comunque presentare domanda entro il termine fissato nell'avviso pubblico di cui al comma 3 dell'articolo 2, indicando la data della cessazione del rapporto di lavoro che in nessun caso potrà superare quella del 31.12.2008.

Art. 4
Istituti giuridici della risoluzione consensuale

1. La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro non comporta, per entrambe le parti, il rispetto dei termini del preavviso.
2. I dipendenti che chiedono la risoluzione consensuale debbono usufruire delle ferie maturate, sia quelle relative all'anno in corso che a quelli pregressi, entro la data di cessazione del rapporto di lavoro. Le eventuali ferie residue maturate alla data di cessazione del rapporto di lavoro, fatto salvo che non vengano comprovate le gravi esigenze di servizio che ne hanno reso impossibile la fruizione, saranno considerate quali ferie non fruite per inerzia dell'interessato.
3. I dipendenti che usufruiscono della risoluzione consensuale non possono essere in nessun caso riammessi in servizio, anche in presenza di posti vacanti, e sotto qualunque forma di rapporto di lavoro, né nei ruoli della Giunta e del Consiglio e neanche in quelli degli enti regionali e delle società dalla stessa controllate. Le disposizioni in materia di risoluzione consensuale debbono considerarsi di carattere transitorio e speciale ai sensi dell'art. 132, comma 4, del DPR n. 3 del 1957.
4. Ai dipendenti che usufruiscono della risoluzione consensuale non possono essere conferiti incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca da parte dell'amministrazione regionale e degli enti dalla stessa dipendenti e dalle società dalla stessa controllate, per un periodo di almeno 5 anni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 5
Aspetti della risoluzione consensuale

DIRETTORE REGIONALE
"ORGANIZZAZIONE E PERSONALE"
Dot. Giuseppe...

1. Al finanziamento dell'incentivo si provvederà mediante apposito stanziamento da prevedersi nel bilancio di previsione della Regione Lazio secondo le direttive della competente struttura organizzativa.

CSA
GGK / P.P.
VIL FPL
ho D... C... SC
fer...
DICC...
F...
me

2. Il presente accordo diviene esecutivo solo a seguito del parere favorevole della competente Commissione consiliare e dell'approvazione della Giunta regionale.


Tabella A: ammontare dell'incentivo ai sensi dell'art. 13 della legge regionale agosto 2007, n. 15

13

REQUISITO DELL'ETA'	INDENNITA'
SINO A 60 ANNI	18 MENSILITA'
DA 60 ANNI E UN GIORNO A 62 ANNI 5 mesi e 29 giorni	14 MENSILITA'
DA 62 ANNI e sei mesi A 64 ANNI 5 mesi e 29 giorni	10 MENSILITA'

Il requisito dell'età va calcolato con riferimento alla data di effettiva cessazione dal servizio e non a quella di presentazione della domanda.

Per i disabili gravi (con una invalidità superiore al 75%) nonché per il personale affetto da patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre assimilabili - malattie oncologiche, sclerosi multipla, distrofia muscolare, sindrome da immune deficienza acquisita, emodialisi - l'incentivo, spettante in base ai criteri del suddetto accordo, è incrementata di 3 mensilità, fermo restando il limite massimo stabilito dalla legge regionale di 18 mesi.



CGCL/FA
U.L. FPL
Di. Sc. Plo. Ambrosini
Di. C. S. D.
For. G. P.
Di. C. S. D.
C. S. A.



DIRETTORE REGIONALE
"ORGANIZZAZIONE E PERSONALE"
Don. Giuseppe Neri Menga

Il Dirigente
 del Dipartimento Regionale
 (Dot.)